



Comune di Sant' Alessio Siculo

Città Metropolitana di Messina

Determinadell' Area Amministrativa

Reg. gen. N. 405 del 02.07.2026

Reg. Settore n. 159 del 02.07.2026

OGGETTO: Concessione congedo straordinario alla dipendente, generalizzata agli atti, ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.Lgs n.151/2001, come modificato dalla Legge 18.07.2011, n.113, per il periodo i dal 01.07.2026 al 31.12.2026

Premesso:

che con istanza acquisita al prot. dell'Ente in data 01.07.2026 n. 8219 la dipendente, generalizzata in atti, chiedeva di poter fruire del congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001 come modificato dal D. Lgs 119/2011 per il periodo di gg. 73 dal 01.01.07.2026 al 31.12.2026 al fine di assistere la madre ;

Visto il verbale definitivo della Commissione Invalidi dell'ASP di Messina che riconosce al familiare del richiedente la condizione di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.1, comma 7, della l. 15.10.1990, n.295;

Preso atto che:

- l'art. 42, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, e s.m.i. che testualmente prevede: — al comma 5: "Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo";
- al comma 5-bis: "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. ...";
- al comma 5-ter: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ... omissis ..., e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; ... omissis ...";

- al comma 5-quinquies: "Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";

VISTO quanto dichiarato dalla richiedente nell'istanza rispetto alla sussistenza dei requisiti previsti per la concessione del congedo di che trattasi;

che la stessa non ha fruito, in tutta la vita lavorativa, del congedo straordinario non retribuito per "gravi e documentati motivi familiari" art.4, comma 2 L.53/2000);

Che la superiore richiesta è dettata dalla necessità di assistere la propria madre, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33 della L.104/92 come da verbale su riportato;

CHE nessun altro familiare convivente ed avente diritto ha richiesto di usufruire per lo stesso disabile del congedo straordinario retribuito per lo stesso periodo;

Che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituto specializzato;

Considerato che la suddetta domanda, risulta accoglibile ai sensi della normativa vigente si rilascia il consenso di usufruire del congedo straordinario di gg. 73 a decorrere dal 01.07.2026 e fino al 31.12.2026;

Che la dipendente generalizzata agli atti così come dichiarato con nota prot. N. 8219 del 01.07.2026 sarà presente in servizio nei gg. di lunedì e mercoledì di ogni settimana per adempiere alle funzioni assegnate, salve eventuali variazioni concordate.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Vista la determina Sindacale n.4 del 14.03.2025;

Vista la Determina Amministrativa n. 142 del 17.03.2025;

Vista la Determina Area Amministrativa n.177 del 01.04.2025;

Vista la determina Area Amministrativa n. 262 del 05.05.2025;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgsn.165/2001;

Visto il D.Lgs. n.118/20011

DETERMINA

Di Accogliere per i motivi espressi meglio in premessa, l'istanza della dipendente, generalizzata agli atti;

Di concedere alla stessa un congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. dell'art.42 comma 5 del D.Lgs n.151/2001, come modificato dalla Legge 18.07.2011, pari a giorni n. 73 , a decorrere dal 01.07.2026 e fino al 31.12.2026 al fine di assistere il proprio familiare affetto da grave handicap;

Di dare atto che la dipendente in argomento ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto, rispetto alla normativa, descritta in narrativa, da cui consegue il venir meno della titolarità dei benefici in questione;

Di trasmettere il presente provvedimento all'interessata, nonchè all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con l'esclusione degli allegati e l'omissione dei dati sensibili, contenuti nel presente provvedimento ai sensi dell'art.4 D. Lgsn.196/2003.

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Concetta Prestipino

Concetta Prestipino



La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquaro

Caterina Quacquaro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della L. n.42/90 recepito con l'art. 1 , lett. "l," della L.R. n. 48/1991;

VISTO l'art.12 della L.R. del 23.12.2000, n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 2/07/2026

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di €. _____

Sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 2/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

